

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“TATANKA SOCIAL SAILING CLUB APS”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'associazione di promozione sociale denominata **“TATANKA SOCIAL SAILING CLUB APS”**.

La denominazione potrà essere usata con o senza la locuzione “APS” solo dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La sede legale è fissata in Genova, Sestri Ponente, 16154 via Luigi Cibrario 31. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione è apertita, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- promuovere l'inclusione sociale di persone con disabilità, in situazione di isolamento o affette da gravi malattie;
- facilitare la partecipazione ad attività nautiche, sportive, ricreative e culturali, con particolare riferimento alla vela sociale;
- organizzare veleggiate, uscite in mare, laboratori educativi e formativi, regate e incontri, anche finalizzati allo sviluppo di competenze relazionali e alla promozione del volontariato giovanile;
- collaborare con scuole, enti privati e pubblici, strutture sanitarie, associazioni, famiglie e altre realtà del territorio per creare reti di solidarietà e integrazione.

L'associazione svolge principalmente le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, in particolare:

- lett. a) interventi e servizi sociali;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- lett. t) attività sportive dilettantistiche.

Le attività sono svolte in modo gratuito o con eventuale richiesta di contributi accessibili, esclusivamente per sostenere i costi vivi delle iniziative.

L'associazione potrà inoltre, con delibera dell'Assemblea, affiliarsi a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, svolgere attività sportiva dilettantistica ed eventualmente iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (ASD), adeguando lo statuto secondo le disposizioni di legge, senza perdere la qualifica di ente del Terzo Settore.

Art. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, nei limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai successivi decreti attuativi. Tali attività saranno individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dei relativi limiti di legge.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione.

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno parità di diritti e doveri e partecipano alla vita associativa con diritto di voto, attivo e passivo, in Assemblea.

Non sono ammesse discriminazioni di alcun tipo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario;
- decesso;
- esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo rimborso spese documentate.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Delibera su: approvazione del bilancio, elezione degli organi sociali, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione, ogni altra materia di sua competenza.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

È composto da un numero dispari di membri (almeno 3), eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ha compiti di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, convoca l'Assemblea, redige i bilanci, delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare nella prima seduta utile.

Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni, eredità, lasciti;
- proventi da attività marginali e diverse nei limiti di legge.

I beni dell'associazione, anche in caso di scioglimento, non possono essere distribuiti tra i soci.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale.

Il bilancio è redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro per gli ETS.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS, ad altro ente del Terzo Settore conforme al D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017.